

STUDIO LEGALE  
**Avv. ANTONINO RIZZO**  
 Via del Giordano n. 9 - 26100 CREMONA

DIREZIONE GENERALE  
 PER L'EDILIZIA STATALE E GLI  
 INTERVENTI SPECIALI

27 SET 2017

SEGRETERIA

*[Handwritten signature]*

Avv. Antonino Rizzo  
 Avv. Sara Gandolfi  
 Avv. Mattia J. Mariotti  
 Dott.ssa Paola Rossi

Tel. e Fax +39 0372 21595 - 2 linee R.A.  
 avvantoninorizzo@cnfpec.it  
 antonino.rizzo@cremonalex.it



Cremona, 20.9.2017  
 Spett.le  
 Ministero delle  
 Infrastrutture e Trasporti  
 ROMA

A MEZZO TRACO 10

Oggetto: Richiesta notifica ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., come prescritto da ordinanza del TAR Lazio n. 7473/2017

In forza dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione I, in data 28 giugno 2017 n. 7473/2017, il sottoscritto Avv. Antonino Rizzo (C.F. RZZNNN44D03D150I) chiede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., la pubblicazione sul sito internet del Ministero del qui allegato atto di notifica corredato dai seguenti allegati: 1) sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; 2) copia dell'ordinanza sopraindicata.

Secondo le prescrizioni della ordinanza citata, si allegano inoltre copia informatica del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Resto in attesa di conferma dell'avvenuta pubblicazione e porgo distinti saluti.

(Avv. Antonino Rizzo)

*[Handwritten signature of Avv. Antonino Rizzo]*

ATTO DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 2, C.P.A.

In forza dell'ordinanza del TAR per il Lazio Sez. I n. 7473/2017, pubblicata in data 28 giugno 2017, il sottoscritto Adv. Antonino Rizzo, difensore del Comune di Bozzolo (Mn), notifica, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., ai seguenti comuni gli atti che di seguito vengono indicati:

- COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA (BG);
- COMUNE DI NUVOLENTA (BS);
- COMUNE DI ERVE (LC);
- COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA (LO);
- COMUNE DI CECIMA (PV);
- COMUNE DI VALLE LOMELLINA (PV);
- COMUNE DI MARONE (BS);
- COMUNE DI CASATISMA (PV);
- COMUNE DI BIANZANO (BG);
- COMUNE DI MAGASA (BS);
- COMUNE DI MONTE MARENZO (LC);
- COMUNE DI BRAONE (BS);
- COMUNE DI BERZO SAN FERMO (BG).

Atti che vengono notificati:

- 1) sunto del ricorso e dei motivi aggiunti (ricorso n. 9389/2015);

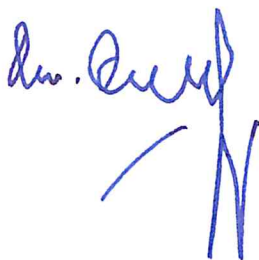
Studio Legale Avv. ANTONINO RIZZO  
Via del Giordano, 9 – Cremona  
Tel. e Fax 0372/21595 (2 linee r.a.)  
Avv. Antonino Rizzo

2) copia dell'ordinanza del TAR per il Lazio, Sez. I, n.  
7473/2017 pubblicata il 28 giugno 2017.

Gli atti sopramenzionati vengono allegati al presente atto di  
notifica e vengono individuati con i numeri 1 e 2.

Cremona, lì 19.9.2017

(Avv. Antonino Rizzo)



SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

Con ricorso al TAR per il Lazio notificato il giorno 16 luglio 2015, il Comune di Bozzolo impugnava i seguenti atti:

**art. 56 c.p.a.,**

(I) *in parte qua* della graduatoria ministeriale relativa al Bando "Nuovi progetti di intervento" (doc. A), di cui alla Convenzione M.I.T.-A.N.C.I. del 5 marzo 2015, prot. n. 3005, trasmessa al Comune di Bozzolo da A.N.C.I. Lombardia con la circolare n. 142/2015 del 7 luglio 2015, prot. n. 2224/15, nella parte in cui non ammette la richiesta di contributo finanziario inoltrata dal Comune di Bozzolo, mentre ritiene "ammissibili alla fase successiva" le richieste identificate con il codice alfanumerico da LOM-001 a LOM-013;

(II) di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrere possa, l'elenco di tutte richieste pervenute per "Nuovi progetti di intervento" in Regione Lombardia, nel quale vengono riportati l'indirizzo PEC del mittente, l'oggetto della PEC inviata, il giorno e l'ora della Ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente (doc. B).

Il ricorso riguardava l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma "Nuovi progetti di interventi".

---

Dal primo elenco stilato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emergeva che la richiesta del Comune di Bozzolo, pur essendo stata inoltrata, tramite pec, (secondo le prescrizioni della convenzione stipulata fra il Ministero e l'A.N.C.I.) alle ore 9:00, era stata accettata alle ore 9:00:07.

Nella graduatoria il Comune di Bozzolo era preceduto da altri Comuni le cui richieste erano invece state accettate antecedentemente alle ore 9:00.

A seguito di ciò, il Comune di Bozzolo impugnava la graduatoria deducendo vari motivi.

Innanzitutto (primo motivo) veniva dedotta la violazione falsa applicazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, e, in particolare, dell'art. 3. Veniva inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. 6 marzo 2015 n. 88 e del D.M. 28 gennaio 2015 n. 23. Si ravvisava inoltre la violazione falsa applicazione della convenzione stipulata fra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'A.N.C.I. in data 5 marzo 2015 prot. n. 3004, e, in particolare, degli artt. 4, 6, 7 e 9. Ancora si deduceva la violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in particolare, dell'art. 15. Si deducevano ancora il



travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione del canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e l'arbitrarietà.

Con dovizia di argomentazioni veniva contestata l'ammissione delle domande che erano state accettate fino alle ore 8:59:59.

Con il secondo motivo di impugnazione, sotto altro profilo, si deduceva la violazione e falsa applicazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, e, in particolare, dell'art. 3. Si deduceva ancora la violazione e falsa applicazione del D.M. 6 marzo 2015 n. 88 e del D.M. 28 gennaio 2015 n. 23; e ancora la violazione e falsa applicazione della convenzione stipulata fra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'A.N.C.I. in data 5 marzo 2015 prot. n. 3004, e, in particolare, degli artt. 6, 7 e 9. Veniva dedotta ancora la violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 15. Si deduceva ancora la violazione del canone di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione; la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta, il difetto di istruttoria, il difetto di

motivazione, la contraddittorietà e illogicità manifesta, l'incongruità, l'irragionevolezza e la irrazionalità.

Anche in questo secondo motivo veniva, sotto diverso profilo, dedotta la irrazionalità e la arbitrarietà del sistema c.d. del "*click day*".

Con memoria in data 4 settembre 2015, depositata in vista della Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, veniva anche dedotta la questione di illegittimità costituzionale del metodo del c.d. "*click day*", con un richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione 12 aprile 2013 n. 9026 che già aveva ritenuto non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale del meccanismo del "*click day*".

Con motivi aggiunti notificati il 26 ottobre 2015, il Comune di Bozzolo impugnava il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva, tenuto conto che quella impugnata con il ricorso principale era una graduatoria riferita solamente alla ammissibilità delle domande presentate dai Comuni.

Quest'ultimo provvedimento, consequenziale a quello impugnato con il ricorso principale e connesso all'oggetto del medesimo, veniva ritenuto illegittimo per i medesimi motivi

Studio Legale Avv. ANTONINO RIZZO  
Via del Giordano, 9 – Cremona  
Tel. e Fax 0372/21595 (2 linee r.a.)  
Avv. Antonino Rizzo

per i quali era stata impugnata la precedente graduatoria.  
Detti motivi venivano espressamente ed integralmente  
richiamati unitamente al contenuto della memoria depositata  
in vista della Camera di consiglio e rapidamente  
sintetizzati, atteso che i predetti motivi si riverberano  
anche sui successivi atti del procedimento che sono anch'essi  
inficiati per illegittimità.

Cremona, lì 19.9.2017

(Avv. Antonino Rizzo)







R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9389 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Bozzolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino M. Rizzo, Mattia J. Mariotti ed Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

*contro*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Associazione Nazionale Comuni Italiani – Anci, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Comune di Cecima, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti e concessione di ogni più opportuna misura cautelare, anche monocratica ex art. 56 c.p.a.,*

1) quanto al ricorso:

(I) *in parte qua*, della graduatoria ministeriale relativa al bando "Nuovi progetti di intervento" di cui alla convenzione MIT-A.N.C.I. del 5 marzo 2015, prot. 3005, trasmessa al Comune di Bozzolo da A.N.C.I. Lombardia con la circolare n. 142/2015 del 7 luglio 2015, prot. n. 2224/15, nella parte in cui non ammette la richiesta di contributo finanziario inoltrata dal Comune di Bozzolo, mentre ritiene ammissibili alla fase successiva le richieste identificate con il codice alfanumerico da LOM-001 a LOM-013;

(II) di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrer possa, l'elenco di tutte richieste pervenute per "Nuovi progetti di intervento" in Regione Lombardia, nel quale vengono riportati l'indirizzo PEC del mittente, l'oggetto della PEC inviata, il giorno e l'ora della Ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente;

2) quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui è stata approvata la graduatoria definitiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 3244/2015 del 28.7.2015;

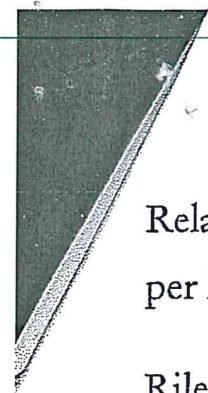
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione Terza di questo Tribunale n. 3833/2015 dell'8.9.2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 49 c.p.a.;



Relatore nell'udienza pubblica del 21 giugno 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il gravame in epigrafe, il Comune di Bozzolo chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti indicati, concernenti la formazione e la successiva approvazione della graduatoria definitiva relativa al Bando "Nuovi progetti di intervento", di cui alla Convenzione MIT-ANCI del 5.3.2015, nella parte in cui non risultava ammessa la sua richiesta di contributo mentre risultavano ammesse alla fase successiva le richieste identificate con i codici di riferimento da "LOM-01" a "LOM-13";

Rilevato che, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente e non contestato sul punto dall'Amministrazione, "...quella impugnato con il ricorso principale era una graduatoria riferita solamente alla ammissibilità delle domande presentate dai Comuni..." (pag. 3 motivi aggiunti);

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti risultano ritualmente notificati solo a uno dei Comuni ricompresi tra quelli la cui ammissione risulta contestata;

Considerato che il Collegio ritiene necessario estendere il contraddittorio a tutti i Comuni le cui richieste sono state identificate con i codici da "LOM-01" a "LOM-13", tutti ammessi alla fase successiva per aver presentato la domanda nei termini contestati dal Comune ricorrente;

Considerati sussistenti tutti presupposti per l'applicazione dell'art. 49, commi 1 e 2, c.p.a.;

Considerato, quindi, che il Comune di Bozzolo dovrà notificare ritualmente copia di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, unitamente a copia della presente ordinanza, a tutti Comuni in questione;

Considerato che il Collegio ritiene di poter autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul "sito internet" del Ministero delle Infrastrutture e



dei Trasporti della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo dei Comuni controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (TAR Lazio, Sez. I, ord. 1.7.16, n. 7577), inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente e fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza;

Considerato che parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, depositando in giudizio prova dell'avvenuto incombenza, nell'ulteriore termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e quindi dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni altra decisione, ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa nuova udienza pubblica di trattazione del merito alla data dell'11 aprile 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Rosa Perna**